Copia del documento originale con apposizione del protocollo

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023) DELL' INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI PREVENZIONE INCENDI, EX ARTT. 4 E 5 DEL DECRETO 7 AGOSTO 2012 E D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N.151 - CIG BD748A4570.

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Ing. Emanuele Pennazio, domiciliato per la carica in Torino, Via Bazzi, 4, ed il soggetto aggiudicatario GTSTUDI S.R.L. Società di Ingegneria, con sede in via Elio Spesso n.4 Sant'Ambrogio di Torino (TO), P. IVA, n. 11002410014 nella persona del suo legale rappresentante Ing. Sergio Giuglardo, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 7247 del 12.11.2026, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00018270 del 18/11/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-180.nd

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida al professionista suindicato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'incarico per le procedure di prevenzione incendi come di seguito specificato:

   a) Redazione dell'Asseverazione tecnica a corredo dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di conformità antincendio ex art. 5, D.P.R. 151/2011, per n. 4 edifici scolastici;

   b) Assistenza al sopralluogo di verifica tecnica effettuato da parte del Comando Provinciale dei VV.F di Torino.

   - Edificio scolastico sito in via Bersezio n. 11 – Materna d'infanzia Statale - attività 67/2/B del D.P.R. 151/2011– scadenza il 30 giugno 2027;

   - Edificio scolastico sito in via Del Carmine n. 27 – Scuola primaria Statale - attività 67/4/C del D.P.R. 151/2011 – scadenza il 27 luglio 2027;

   - Edificio scolastico sito in via Zumaglia n. 41 - Scuola primaria Statale - attività 67/4/C del D.P.R. 151/2011– scadenza il 29 settembre 2027;

   - Edificio scolastico sito in corso Orbassano n. 264 – Centro attività ludica - attività 67/2/B del D.P.R. 151/2011 – scadenza il 06 ottobre 2027.

2. L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) e 114, comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto l'affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità suindicate, comporta principalmente l'esecuzione a titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti prestazioni:

   Le Asseverazioni tecniche a corredo dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio del C.P.I. riguardano le seguenti fasi operative:

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

- Fase 1: Verifica dello stato di fatto, analizzando la documentazione relativa all'immobile ed effettuando sopralluoghi comprese le indagini a campione sulle murature e sui solai esistenti, le certificazioni delle compartimentazioni antincendio esistenti relazionate alle indicazioni dell'esame progetto approvato dal Comando dei VV.F. di Torino.
- Fase 2: Verifica delle certificazioni delle compartimentazioni esistenti, sia orizzontali che verticali, che degli apprestamenti impiantistici e delle relative certificazioni, con redazione di CERT REI e DICH PROD, che costituiscono le compartimentazioni stesse.
- Fase 3: Sopralluogo e prove funzionali degli impianti e degli apprestamenti ai fini antincendio, redazione della relazione di collaudo dell'impianto idrico antincendio.
- Fase 4: Redazione Asseverazione ai sensi dell'art. 4 del D.M. 07.08.2012, inoltre raccolta documentale e rilascio di AS-Built per archiviazione.

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal Professionista incaricato in possesso dei requisiti necessari.

Si sottolinea che il nominativo degli edifici scolastici indicati al precedente Articolo 1, potrebbe variare a seguito di mutate esigenze dell'Amministrazione, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili.

La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico del Progetto *e Responsabile dei Lavori*.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

1. L'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
   La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.
2. Il Professionista antincendio deve essere iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno, ai sensi del comma 4, art.16, del D.lgs 139/2006, di comprovata esperienza, in particolare per ciò che riguarda la tematica della prevenzione incendi.
3. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi trasversali, quali, tra gli altri, il rispetto di quanto previsto in materia di disabilità, di comunicazione, informazione e pubblicità, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare di incarico è stabilito entro e non oltre il 31 dicembre 2026 per garantire il rispetto delle tempistiche di rendicontazione, salvo diverse ed eventuali disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione del servizio, così come previsto dall'art. 126 Codice, potranno essere applicate le penali previste nel presente Contratto.

Art. 5 – GARANZIE

1. Considerata l'entità della prestazione, ai sensi dell'art.53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di poter procedere con l'esonero della costituzione della garanzia definitiva.

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00018270 del 18/11/2026
1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-180.nd

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00018270 del 18/11/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-180.nd

Art. 6 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo professionale per la procedura di prevenzione incendi e redazione relazione tecnica è calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell All. I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.M. 17/06/2016 , con applicazione del ribasso offerto dall'affidatario pari al 1,00 % ed ammonta ad Euro 5.488,56, oltre contributi previdenziali ed IVA, se dovuti. L'art. 41 comma 15-quater del D.Lgs. 36/2023 dispone che per i contratti di servizi di ingegneria e architettura affidati ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.
   L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella datato 06.10.2026, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.
2. L'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione previa verifica di conformità della avvenuta prestazione effettuata come dal presente contratto, e in tal caso non sarà dovuta la ritenuta dello 0,5%.
3. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.
4. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
5. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La spesa per il corrispettivo è finanziata con mezzi di bilancio.

Art. 7 - ONERI ACCESSORI

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 8 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 357 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del

22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.

3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it
4. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 10 - RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall' Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
2. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).
3. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00018270 del 18/11/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-180.nd

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00018270 del 18/11/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-180.nd

Art. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 13 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 6 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 10 (recesso), Art. 11 (risoluzione del contratto), Art. 12 (controversie e foro competente), Art. 14 (spese contrattuali, imposte e tasse).

Torino, lì 18.11.2026

IL DIRIGENTE	L'AFFIDATARIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	GTSTUDI SRL
ing. Emanuele PENNAZIO	**ing. Sergio GIUGLARDO**